



CONFINDUSTRIA

**Disegno di legge n. 1845**

Disposizioni urgenti  
in materia di prezzi petroliferi  
connessi alle crisi dei mercati internazionali  
(c.d. DL Carburanti)

**Disegno di legge n. 1862**

Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica  
(c.d. DL Fiscale)

**Disegno di legge n. 1865**

Disposizioni urgenti  
in materia di prezzi petroliferi  
connessi alle crisi dei mercati internazionali,  
nonché in favore delle imprese  
(c.d. DL Accise)

# Audizione Parlamentare

14 aprile 2026



## **Sommario**

<b>1. UN QUADRO DI INSIEME</b>	<b>2</b>
<b>2. INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>4</b>
2.1 Il Piano 5.0	4
2.2 Il nuovo iperammortamento	7
<b>3. INTERVENTI FISCALI</b>	<b>10</b>
3.1 Operazioni permutative	10
3.2 Regime di esclusione da tassazione di dividendi e plusvalenze	11
<b>4. RIDUZIONE DELLE ACCISE SUI CARBURANTI</b>	<b>12</b>
<b>5. ALTRE MISURE</b>	<b>14</b>
5.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese colpite dalla crisi energetica – Fondo 394/1981	14
5.2 Contributo sulle importazioni	14
5.3 Contratti di sviluppo	15

## 1. UN QUADRO DI INSIEME

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in rapida successione, tre decreti-legge che incidono su molteplici aspetti della fiscalità d'impresa e del sistema degli incentivi agli investimenti, nonché sul costo dei carburanti, in un contesto economico segnato da tensioni geopolitiche e da un eccezionale incremento dei prezzi energetici: il DL 18 marzo 2026, n. 33 (**DL Carburanti**), in vigore dal 19 marzo 2026; il DL 27 marzo 2026, n. 38 (**DL Fiscale**), in vigore dal 28 marzo 2026; e il DL 3 aprile 2026, n. 42 (**DL Accise**), in vigore dal 4 aprile 2026.

I tre provvedimenti vanno letti in stretta sinergia, poiché si integrano e si correggono a vicenda su taluni temi determinanti.

La presente memoria si sofferma sugli aspetti, dei tre provvedimenti, di maggiore interesse per le imprese e che, nel corso dell'iter parlamentare o in sede interpretativa, necessitano di alcuni correttivi.

Il DL Fiscale e il DL Accise devono essere considerati come un *corpus unitario*: il primo introduce modifiche strutturali alla fiscalità di impresa; il secondo interviene sull'emergenza energetica e — fatto di particolare rilievo — corregge in senso significativamente più favorevole la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0, che nel DL Fiscale aveva sollevato le più acute perplessità sul piano della retroattività e della parità di trattamento tra contribuenti.

La lettura congiunta dei due provvedimenti restituisce un **quadro più equilibrato** rispetto a quanto emergeva dall'esame del solo DL Fiscale. Dopo le criticità della prima ora e le istanze di correzione avanzate da Confindustria, infatti, il confronto con il Governo su **Transizione 5.0** ha portato a un risultato concreto e apprezzabile: il rafforzamento delle risorse a sostegno degli investimenti, con il mantenimento della dote di 1,3 miliardi già stanziata con l'ultima Legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Legge di Bilancio 2026) e l'aggiunta di un ulteriore fondo di 200 milioni, per assicurare la quasi totale copertura alle istanze agevolative già presentate.

In termini generali, appare opportuno ribadire, in questa sede, come la **certezza** e la **stabilità del quadro normativo** costituiscano un fattore determinante per le scelte di investimento delle imprese, italiane e straniere.

In una fase, in cui i dazi americani e le inefficienze connesse alla legislazione e al mercato unico europeo, già agiscono nel senso di spingere le imprese a trasferirsi altrove, diventa cruciale riuscire ad essere più attrattivi.

La certezza e la stabilità normativa insieme alla capacità amministrativa sono considerati elementi essenziali dalle imprese per investire in Italia. Giova ricordare che le imprese a controllo estero operanti in Italia occupano oltre 1,8 milioni di addetti, generano più di 188 miliardi di euro di valore aggiunto e realizzano il 35,8% dell'export di beni (dati ISTAT): un



sistema produttivo di questa rilevanza richiede regole prevedibili, strumenti operativi in tempi certi e — quando necessario — correzioni normative che siano tempestive e rispettose dell'affidamento già riposto dalle imprese.

Il DL Carburanti e poi il DL Accise condividono la finalità di mitigare l'impatto del **rincaro energetico** su imprese e cittadini attraverso la riduzione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti, misura che il DL Accise ha prorogato e ampliato. La trattazione del DL Carburanti e delle misure in materia di accise sarà svolta nella sezione successiva della presente memoria.

## 2. INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

### 2.1 Il Piano 5.0

La presente disamina prende avvio dagli interventi sul piano degli **incentivi agli investimenti**, che costituiscono il filo conduttore di due dei tre provvedimenti all'attenzione e ne rappresentano il profilo di maggiore impatto per il sistema produttivo.

Sul fronte del Piano Transizione 5.0, il DL Fiscale è intervenuto, in primo luogo, sulle cosiddette **imprese "esodate"**: quelle che avendo presentato le comunicazioni preventive di cui all'art. 38, comma 10, DL 19/2024, nel periodo compreso tra il 7 e il 27 novembre 2025, hanno ricevuto dal GSE la conferma di ammissibilità tecnica ai sensi del DM 24 luglio 2024 e per le quali le risorse disponibili risultavano esaurite.

A tali imprese, il DL Fiscale aveva inizialmente riconosciuto, per l'anno 2026, un credito d'imposta pari al **35% dell'ammontare del credito richiesto** — riferito agli investimenti degli allegati A e B, incluse le spese di certificazione, ma escludendo i costi di formazione del personale e gli investimenti in impianti FER — entro un limite di spesa di **537 milioni di euro** (a fronte di un fabbisogno complessivo stimato in circa 1.513 milioni), utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 2026.

La dotazione finanziaria attingeva da parte del fondo di 1,3 miliardi di euro istituito ai sensi dell'art. 1, comma 770, secondo periodo, della Legge di Bilancio 2026.

La misura appariva inadeguata già a un primo esame. A titolo esemplificativo: un'impresa con investimenti fino a 2,5 milioni di euro che aveva maturato un credito 5.0 pari al 45% del valore dell'investimento si sarebbe trovata con un **credito effettivo pari al 15,75%** ( $35\% \times 45\%$ ) del costo sostenuto — una percentuale addirittura inferiore al coefficiente del 20% riconosciuto per gli investimenti Industria 4.0.

L'aggravio era ulteriormente accentuato dalla circostanza che, con il DL n. 175/2025 di fine novembre, a fronte di un rilevante ridimensionamento della dotazione finanziaria del Piano 5.0, alle imprese era stato chiesto di optare tra il credito 4.0 e il credito 5.0: quelle che avevano scelto il 5.0 in ragione delle aliquote più elevate si sarebbero trovate penalizzate rispetto a chi aveva optato per il 4.0. Venivano, inoltre, di fatto escluse dalla misura agevolativa le spese di formazione del personale e quelle relative agli investimenti in impianti per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, elemento portante e qualificante dell'intero Piano 5.0.

La versione originaria dell'art. 8 del DL Fiscale sollevava, dunque, criticità di rilievo anche costituzionale: la modifica retroattiva del credito già maturato appariva in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000) e con il principio di legittimo affidamento, nonché foriera di una ingiustificata disparità di trattamento tra imprese che avevano presentato la domanda prima o dopo il 6 novembre 2025.

Il DL Accise — come anticipato nell’incontro con le imprese tenutosi presso il MIMIT il 1° aprile 2026 — riscrive integralmente il comma 1 dell’art. 8: alle imprese che abbiano presentato le comunicazioni di accesso al bonus Transizione 5.0 e ricevuto dal GSE sia la conferma di ammissibilità tecnica, sia la comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell’anno 2026, un credito d’imposta pari all’**89,77% del credito richiesto** per gli investimenti degli allegati A e B, incluse le spese di formazione del personale ed escluse le spese di perizia, entro un limite di spesa di **1.302,3 milioni di euro** (a fronte di un ammontare complessivo per le predette voci pari a 1.450,7 milioni di euro). La correzione triplica la percentuale di riconoscimento e, quindi, il plafond complessivo rispetto alla versione del DL Fiscale.

Questa norma lascia scoperte due componenti:

- il **10,23%** del credito richiesto per investimenti in beni degli allegati A e B e formazione (pari a circa 148,4 milioni di euro) che resta sostanzialmente privo di riconoscimento;
- il **100%** del credito relativo agli investimenti in impianti FER e alle spese di certificazione (pari complessivamente a circa 197,7 milioni di euro).

Invero, il divario relativo agli investimenti FER e alle certificazioni viene coperto da uno strumento diverso: il nuovo comma 3-*bis* dell’art. 8 istituisce un **contributo ad hoc** erogato dal MIMIT in proporzione alle spese sostenute per impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (inclusi i sistemi di accumulo), nel rispetto del principio DNSH, nonché per le relative certificazioni, entro i limiti massimi di 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028 (totale: 197,7 milioni di euro).

La lettura della Relazione tecnica lascia intendere che le somme stanziare a copertura finanziaria del contributo, siano sufficienti a coprire integralmente le richieste di credito. Per tali ragioni ci attendiamo che sia confermato, nel futuro decreto attuativo di definizione delle modalità di erogazione del contributo, che l’ammontare di esso sarà esattamente pari al 100% del credito di imposta richiesto.

Con riferimento alle spese di certificazione, sembrerebbe applicarsi la medesima disposizione prevista nel contesto dell’originario Piano 5.0 (cfr. art. 38, comma 12, DL 2 marzo 2024, n. 19), ossia che il beneficio su tali spese spetti solo alle piccole e medie imprese per un importo non superiore a 10.000 euro: si tratta di un aspetto che meriterebbe comunque un chiarimento esplicito nella disciplina attuativa della misura.

Pur valutando positivamente la correzione apportata dal DL Accise, le disposizioni descritte lasciano aperti profili critici che si chiede al Parlamento di risolvere in sede di conversione.

**a) Imprese che hanno presentato la comunicazione preventiva in data 6 novembre 2025**

Il decreto direttoriale del MIMIT del 6 novembre 2025 ha disposto la chiusura anticipata della piattaforma di prenotazione dei crediti d’imposta 5.0, a seguito della riduzione dello

stanziamento complessivo della misura da 6,3 a 2,5 miliardi di euro. È opportuno precisare che, per espressa previsione del decreto, le imprese che, a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, avessero presentato comunicazioni di prenotazione del credito di imposta, avrebbero ricevuto una ricevuta di indisponibilità delle risorse ai sensi del comma 3, art. 12, del decreto del 24 luglio 2024.

Il decreto direttoriale è stato pubblicato sul sito del MIMIT il giorno successivo, ossia il 7 novembre 2025; inoltre, né la normativa primaria istitutiva del credito d'imposta 5.0 (art. 38, DL n. 19/2024) né il decreto interministeriale attuativo del 24 luglio 2024 indicavano il 6 novembre come termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni preventive.

Il nostro osservatorio ci riporta alcuni casi di imprese che, pur avendo presentato le istanze in data **6 novembre 2025**, hanno ricevuto la medesima comunicazione di indisponibilità prevista per le istanze presentate dal 7 novembre. A queste imprese dovrebbe essere garantito, a nostro avviso, il riconoscimento della misura agevolativa nella sua versione originaria: si tratta di soggetti che vengono oggi assimilati alle imprese "esodate" pur non rientrando in tale categoria per difetto di base normativa. Un chiarimento interpretativo — o un emendamento correttivo — è necessario per evitare una disparità di trattamento priva di giustificazione.

#### **b) Imprese che hanno presentato esclusivamente la comunicazione preventiva**

Un secondo profilo critico riguarda le imprese che hanno presentato soltanto la **comunicazione preventiva** senza completare l'iter con le successive comunicazioni — intermedia e di completamento — anche in ragione delle difficoltà operative registrate sulla piattaforma GSE. La norma non chiarisce se e a quali condizioni tali imprese possano accedere al beneficio: il silenzio del Legislatore genera incertezza operativa e potenziale contenzioso. Si chiede un'esplicita previsione normativa che definisca le condizioni di accesso, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

#### **c) Utilizzo del credito d'imposta oltre il 2026**

La formulazione attuale del comma 1 dell'art. 8 del DL Fiscale sembrerebbe limitare l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta al solo anno 2026. È necessario precisare espressamente che le imprese prive di sufficiente capienza fiscale nell'anno 2026 possano riportare il credito residuo alle annualità successive fino a totale esaurimento. Si ricorda che le **regole di compensazione** del Piano 5.0, nella sua versione originaria, già prevedevano, per il credito non utilizzato al 31 dicembre 2025, la possibilità di utilizzo in cinque quote annuali di pari importo (art. 38, comma 13, DL n. 19/2024): è auspicabile un intervento correttivo che eviti un'ulteriore disparità di trattamento tra i beneficiari della misura originaria e quelli della versione corretta.

#### **d) Il contributo per gli investimenti in impianti FER**

La scelta di riconoscere agli investimenti trainati (impianti FER) e alle spese di certificazione un **contributo finanziario** — anziché un credito d'imposta — genera una serie di questioni che occorre affrontare in sede di conversione.

In primo luogo, non è chiara la finalità del richiamo alla disciplina degli **aiuti di Stato** nel nuovo comma 3-*bis*: il credito d'imposta 5.0 originariamente riconosciuto per gli investimenti trainati non era qualificato come aiuto di Stato e il contributo viene erogato in proporzione a crediti già maturati per investimenti realizzati nel 2025. Sembrerebbe che la differente qualificazione risponda alla volontà di ripartire l'erogazione su più anni (2026-2028), anziché consentirne la compensazione in un unico anno come per i crediti d'imposta relativi ai beni degli allegati A e B. Sul punto sarebbe utile un chiarimento esplicito da parte del Governo.

In secondo luogo, la trasformazione di un'agevolazione fiscale automatica in un contributo finanziario comporterà **complicazioni amministrative** qualora si chiedesse alle imprese beneficiarie di presentare nuove domande e fornire informazioni sugli investimenti effettuati che sono già in possesso della Pubblica Amministrazione (GSE e MIMIT). Peraltro, non è chiaro se il contributo, nella sua nuova veste, debba qualificarsi come agevolazione non fiscale non automatica ai sensi del Codice degli incentivi pubblici, con le conseguenti implicazioni in termini di istruttoria, concessione e tutela giurisdizionale.

In terzo luogo — e è questo il profilo di maggiore rilievo sul piano della tutela del legittimo affidamento — le imprese che avevano aderito al Piano Transizione 5.0 includendo gli investimenti in impianti FER lo hanno fatto confidando in un quadro incentivante unitario, con regole definite in ordine a utilizzo, detassazione e cumulo. Per ragioni di **coerenza sistemica** e di tutela dell'affidamento, è necessario che il contributo, pur nella sua diversa forma tecnica, produca per il beneficiario le medesime potenzialità economiche del credito d'imposta originariamente promesso: non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa, non rilevanza ai fini IRAP, non rilevanza ai fini dei rapporti di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Si chiede al Parlamento di intervenire con una norma espressa in sede di conversione, evitando che la diversità di forma si traduca in una disparità sostanziale di trattamento.

## 2.2 Il nuovo iperammortamento

Sempre nel quadro degli incentivi alle imprese, l'art. 7 del DL Fiscale **rimuove la limitazione geografica** che condizionava l'accesso alla maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali, introdotta dall'art. 1, comma 427, L. n. 199/2025, estendendo l'agevolazione ai beni prodotti al di fuori degli Stati UE e SEE. La modifica, applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2026, risponde alle difficoltà di documentazione sul piano doganale degli acquisti da fornitori extra-UE — aspetto già anticipato dal comunicato stampa MEF n. 31 del 12 marzo 2026. La soppressione della clausola

geografica comporta un incremento del costo complessivo della misura, che passa a 9,78 miliardi (tra il 2027 e il 2035, in ragione della natura pluriennale dell'iperammortamento), dagli 8,45 miliardi inizialmente stanziati nella Legge di Bilancio 2026.

Rimane invece pienamente operativa la limitazione geografica per i **moduli fotovoltaici** destinati all'autoproduzione di energia da fonti solari, che devono rispettare i requisiti di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), DL n. 181/2023 (moduli prodotti in UE con efficienza di cella almeno pari al 23,5% o al 24% per le celle bifacciali ad eterogiunzione).

Le maggiorazioni previste restano invariate: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% tra 2,5 e 10 milioni; 50% tra 10 e 20 milioni; nessuna maggiorazione oltre 20 milioni — con il limite da intendersi per singola annualità, come auspicato da Confindustria e confermato dalla relazione tecnica al decreto.

L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con riferimento al momento di consegna o spedizione del bene (o di trasferimento della proprietà, se successivo), secondo i criteri di cui all'art. 109 del TUIR. Per i beni acquisiti nel primo semestre 2026, occorrerà altresì verificare che non abbiano già beneficiato del credito d'imposta 4.0 ai sensi del comma 446 della L. n. 207/2024, che la L. n. 199/2025 espressamente esclude dall'iperammortamento.

In questa sede, si torna a sollecitare l'adozione del **decreto attuativo**, la cui assenza — a oltre tre mesi dall'entrata in vigore della norma primaria — produce un effetto paralizzante sulle decisioni di investimento delle imprese. Il provvedimento attuativo dovrà, tra le altre cose:

- confermare la possibilità di fruire dell'agevolazione per gli investimenti qualificati già effettuati dalle imprese nel periodo antecedente la pubblicazione del decreto, nel rispetto dei criteri di **competenza fiscale** di cui all'art. 109 del TUIR;
- chiarire il trattamento dei software acquisiti in licenza d'uso o tramite soluzioni di **cloud computing**, con riferimento alla quota di canone di competenza del periodo agevolato: si tratta di un profilo non disciplinato dalla norma primaria che richiede un'esplicita presa di posizione;
- definire con precisione le regole applicative del meccanismo di **recapture**: la Legge di Bilancio 2026 prevede che l'impresa perda soltanto le quote residue di maggiorazione in caso di dismissione anticipata del bene, salvo sostituzione con bene tecnologicamente analogo o superiore nel medesimo periodo. Questa formulazione sembrerebbe consentire il mantenimento delle quote di maggiorazione già fruite anche in caso di cessione o trasferimento all'estero del bene — in modo sensibilmente più favorevole rispetto alla disciplina dei crediti 4.0 e 5.0, che prevedeva la decadenza dall'agevolazione e il recupero automatico dei benefici già goduti. Il decreto attuativo dovrà confermare l'impostazione della norma primaria per evitare divergenze interpretative e potenziale contenzioso;



- inoltre, si richiama l’attenzione sulla opportunità di chiarire, anche per il nuovo iperammortamento, che non comportano *recapture* le ipotesi di **delocalizzazione** in strutture estere della medesima impresa, qualora i beni agevolati, per loro stessa natura, siano destinati all’utilizzo in più strutture produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche al di fuori del territorio dello Stato.

Suggeriamo, inoltre, riprendendo la buona prassi già adottata per le analoghe misure degli anni passati, l’emanazione di una **circolare interpretativa congiunta** di MIMIT e Agenzia delle Entrate, che faccia ordine sui profili tecnici e fiscali dell’agevolazione e garantisca uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale, anche raccogliendo in un unico documento le FAQ pubblicate nel tempo e la prassi fiscale.

## 3. INTERVENTI FISCALI

### 3.1 Operazioni permutative

Venendo alle altre misure di natura squisitamente fiscale, l'art. 1 del DL Fiscale interviene sulla decorrenza delle nuove regole di calcolo della **base imponibile IVA** applicabili alle **permutate e dazioni in pagamento** (introdotte dall'art. 1, comma 138, L. n. 199/2025), riscrivendo il comma 139 della Legge di Bilancio 2026. Le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, con salvaguardia dei comportamenti pregressi e divieto di rimborsi o rettifiche sull'imposta già liquidata.

La norma<sup>1</sup> supera le criticità segnalate dalle imprese per le operazioni legate a contratti stipulati negli anni precedenti, già valutati secondo le regole allora vigenti: viene evitato un cambiamento di gestione in corso d'opera.

La salvaguardia dei comportamenti tenuti tra il 1° gennaio 2026 e l'entrata in vigore del DL garantisce certezza per le operazioni già fatturate.

Come già evidenziato da Confindustria<sup>2</sup>, persistono alcune criticità e incertezze applicative nella **determinazione della base imponibile** fondata sul valore del costo che, peraltro, potrebbero aver inciso sulla corretta valorizzazione delle permutate relative a contratti stipulati nel 2026, in vigenza delle nuove regole.

Un'interpretazione meramente letterale della novella, infatti, rischia di non rappresentare adeguatamente il valore delle operazioni di permuta che le parti considerano equivalenti, soprattutto nei casi più complessi (ad esempio, nelle sponsorizzazioni che prevedono lo scambio di beni contro servizi).

Si rende, quindi, necessario un **ulteriore intervento normativo** volto a definire maggiore coerenza della disciplina nazionale ai principi comunitari. Secondo tali principi, il concetto di costo sostenuto deve essere interpretato in senso ampio per includere l'insieme di tutti i costi, sia diretti sia indiretti. Tale insieme di costi, considerato unitariamente, esprime il valore che ciascuna parte attribuisce alla controprestazione che intende ottenere dalla controparte (Sentenze CGUE (C-33/93, Empire Stores; C-380/99, Bertelsmann). Ne consegue che, per tutte le operazioni di permuta — incluse quelle che comportano lo

---

<sup>1</sup> Cfr. anche Comunicato stampa del MEF n. 31 del 12 marzo 2026.

<sup>2</sup> Si veda anche il *Position paper* di Confindustria sulla Legge di Bilancio 2026, disponibile al seguente link: <https://www.confindustria.it/documenti/legge-di-bilancio-2026-analisi-delle-misure-fiscali/>

scambio tra beni e servizi — il costo sostenuto per ciascuna operazione coincide con il valore attribuito alla controprestazione ricevuta.

### **3.2 Regime di esclusione da tassazione di dividendi e plusvalenze**

L'art. 11 del DL Fiscale, invece, **ripristina il regime previgente** alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 51-55, L. n. 199/2025) in materia di esclusione dei dividendi e di *participation exemption* (PEX).

La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto requisiti aggiuntivi per fruire dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione PEX (comma 1.1 nell'art. 87 del TUIR, comma 2.1 nell'art. 89 del TUIR, condizioni di partecipazione qualificata e soglia di valore fiscale di 500.000 euro per le stabili organizzazioni), generando incertezza applicativa e potenziali aggravii per le imprese.

Con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026, le modifiche abrogano integralmente i commi da 51 a 55 della Legge di Bilancio 2026, ripristinando: l'esclusione al 95% degli utili distribuiti per i soggetti IRES (art. 89 del TUIR); la piena operatività della PEX (art. 87 del TUIR) senza requisiti aggiuntivi; la tassazione dei dividendi per persone fisiche nella misura del 58,14%; la ritenuta all'1,20% sugli utili corrisposti a società UE/SEE.

Dal punto di vista applicativo, la modifica – pur positiva – interviene a soli 3 mesi dall'introduzione della disciplina Legge di Bilancio 2026 e testimonia un'instabilità normativa che nuoce alla pianificazione fiscale delle imprese e alla certezza del diritto.

## 4. RIDUZIONE DELLE ACCISE SUI CARBURANTI

Il DL Carburanti ha presentato un primo intervento volto a fronteggiare le **criticità derivanti dall'aumento dei prezzi dei carburanti**, successivamente ripreso dal DL Accise.

Dall'inizio del conflitto in Medioriente si è assistito ad un incremento sostanziale dei prezzi delle quotazioni internazionali del petrolio e dei prodotti raffinati.

Le quotazioni del petrolio (indice *Brent*) sono passate dai circa 70 dollari al barile del febbraio 2022 ai circa 100 dollari al barile attuali, comunque ridotte rispetto ai 120 dollari al barile toccati negli scorsi giorni.

Per quanto riguarda i prodotti raffinati, grazie agli ultimi annunci sulla tregua, si sono riscontrate riduzioni delle quotazioni internazionali di 0,07 €/litro per la benzina e 0,18 €/litro per il gasolio. Si è oggi, quindi, ad un livello di 0,67 €/litro per la benzina e 0,97 €/litro del gasolio, un livello paragonabile a quello raggiunto nel 2022. Particolari problemi si riscontrano sul *Jet Fuel*, dove si è ora su livelli doppi rispetto alle quotazioni precedenti all'inizio del conflitto.

Tutto ciò si riflette sui prezzi alla pompa: la benzina che è passata da 1,67 €/litro il 27 febbraio a 1,89 €/litro il 19 marzo e oggi siamo a 1,79 €/litro grazie agli interventi (riduzione 24,4 centesimi grazie a taglio IVA e accisa). Il prezzo alla pompa del gasolio ha visto un aumento superiore rispetto alla benzina, ed ha ora raggiunto quotazioni simili ai livelli 2022: il 27 febbraio era 1,72 €/litro e siamo oggi a 2,19 €/litro nonostante i 24,4 €/litro legati al taglio di accisa e IVA.

Gli aumenti sui prezzi dei carburanti sono riscontrabili anche negli altri Paesi europei: la benzina alla pompa è passata in Germania da 1,82 €/litro del 23 febbraio a 2,24 €/litro il 6 aprile, in Francia da 1,71 €/litro a 2,03 €/litro e in Spagna da 1,47 €/litro a 1,55 €/litro (in questo caso l'incremento è contenuto da un intervento del governo spagnolo).

Rispetto alle misure previste, si accoglie con favore che nel DL Accise nell'ambito della riduzione temporanea delle aliquote applicate a benzina, gasolio e GPL, si sia esplicitato il campo di applicazione includendo anche i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti.

Inoltre, pur apprezzando la misura che prevede un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta si segnala:

- la necessità di estendere il contributo al settore del **trasporto passeggeri** visto che gli incrementi rischiano di portare un azzeramento del margine per le imprese, visto dato che il costo di questi incrementi potrebbe essere pari al 5,5% del fatturato del settore;
- l'opportunità di modificare la base di calcolo del beneficio al fine di **semplificare** e rendere più tempestiva l'applicazione di tale misura. In tal senso si propone di commisurare il credito d'imposta alla spesa effettivamente sostenuta nel primo trimestre 2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato in veicoli di categoria euro V o superiore, al netto dell'IVA e comprovata mediante idonea documentazione;
- la proposta di valutare un **intervento di natura temporanea** sui principali adempimenti fiscali e contributivi, prevedendo, per le imprese di autotrasporto merci iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) che operano sul territorio italiano, il differimento del primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché delle imposte, attualmente fissato al 17 maggio 2026, al 20 agosto 2026.

Parallelamente, appare **urgente adottare misure volte a migliorare la liquidità delle imprese**. In particolare, si propone di consentire l'immediato utilizzo del credito maturato per il rimborso delle accise sul gasolio.

Sotto il profilo delle informazioni che devono essere fornite dalle società di vendita riteniamo che lo strumento della **pubblicazione sistematica dei prezzi** consigliati sui siti internet dei soggetti obbligati, tra cui le società petrolifere, potrebbe presentare effetti potenzialmente distorsivi.

Inoltre, ai sensi degli orientamenti nazionali e comunitari in materia di **sanzioni** dal fatturato andrebbero escluse le imposte indirette direttamente collegate al prezzo – quali IVA e accise – in quanto somme riscosse per conto dell'Erario e non espressive della capacità economica o del peso concorrenziale dell'operatore.

In aggiunta a quanto già presente nei decreti, risulta opportuno esplicitare che l'agevolazione prevista, ai fini delle accise di cui alla Tabella A, allegata al D.lgs. n. 504/1995, per il carburante utilizzato per la produzione di forza motrice con motori fissi, sia riconosciuta anche alle **macchine operatrici semoventi** di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 285/1992, ammesse alla circolazione su strada pubblica alle condizioni stabilite dal medesimo Codice della strada (in particolare all'art. 114) e del relativo Regolamento attuativo (di cui al DPR n. 495/1992), purché siano destinate ad operare in siti e cantieri delimitati.

## 5. ALTRE MISURE

### 5.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese colpite dalla crisi energetica – Fondo 394/1981

Il DL Accise (art. 8-*quater*) introduce, inoltre, una misura per il **sostegno all'internazionalizzazione** delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nell'area del Golfo Persico, rafforzando la sezione relativa alla Transizione Ecologica e Digitale del Fondo 394/1981 (di seguito "Fondo"), gestito da Simest.

La norma stabilisce che, nel limite di 800 milioni di euro di disponibilità del Fondo, l'agevolazione concessa a titolo di co-finanziamento a fondo perduto può essere incrementata fino al 20% (dal 10% previsto in via ordinaria) del finanziamento totale agevolato dal Fondo. Tale quota a fondo perduto può arrivare al 30% per le piccole e medie imprese.

Il sostegno straordinario consentito dalla misura sarà concesso sulle domande presentate entro il 31 dicembre 2026 da parte delle imprese che hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico. Le iniziative finanziabili dovranno rientrare nei requisiti ordinari previsti per l'accesso alla sezione Transizione Ecologica e Digitale del Fondo.

Le erogazioni relative al cofinanziamento a fondo perduto, potenziato secondo quanto previsto dalla misura, non potranno comunque superare il limite di 160 milioni per il 2026 e di 140 milioni per il 2027.

L'intervento può considerarsi positivo ma non sufficiente a coprire le esigenze potenziali delle imprese nel caso di un prolungamento del conflitto.

### 5.2 Contributo sulle importazioni

L'art. 5 del DL Fiscale, opportunamente, differisce al 1° luglio 2026 l'applicazione del contributo sulle importazioni introdotto dall'art. 1, comma 126, L. n. 199/2025, in attesa dell'adeguamento dei sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli<sup>3</sup>.

Va rilevato, inoltre, che la disciplina nazionale rischia di sovrapporsi al nuovo dazio doganale UE di 3 euro per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro da Paesi extra-UE, anch'esso in vigore dal 1° luglio 2026: le **modalità di coordinamento** tra i due oneri non sono ancora definite.

---

<sup>3</sup> Cfr. anche Comunicato stampa del MEF n. 31 del 12 marzo 2026.



Si auspica un chiarimento da parte del Governo sulle modalità di coesistenza del contributo nazionale con il dazio UE e sulla sua compatibilità con il diritto unionale. In sede di conversione, appare opportuno valutare una riformulazione della norma che ne assicuri la conformità con l'ordinamento europeo.

### **5.3 Contratti di sviluppo**

Positivo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del DL Accise che dispone un incremento delle risorse per i contratti di sviluppo. In particolare, viene autorizzata la spesa ulteriore di 65,7 milioni di euro per il periodo 2027-2031 così distribuiti: 13,5 mln per l'anno 2027; 17,4 mln per l'anno 2028; 17,7 mln per l'anno 2029; 10,65 mln per l'anno 2030; 6,45 mln per l'anno 2031.